



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l’art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l’altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell’entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n.11781 del 20.5.2016 con il quale è stato approvato il programma genetico delle razze suine iscritte o registrate al libro genealogico, costituito dal “*Disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*”, dalle “*Norme tecniche del disciplinare*“ e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”;

VISTO il D.M. n.20304 del 28.6.2018 con il quale è stato modificato l’allegato 1 delle “*Norme tecniche del disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” approvate con decreto ministeriale n.11781 del 20.5.2016;

VISTO il D.M. n.12699 del 7.3.2019 con il quale è stato approvato il nuovo testo del programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, le “*Norme tecniche del disciplinare*“ e il “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, attualmente vigenti;

VISTA la nota n.266 del 19.2.2020 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche al “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, alle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” e al “*disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 23.1.2020;

VISTO, in particolare, il verbale della Commissione Tecnica Centrale del 23.1.2020 dal quale si rileva che le modifiche apportate riguardano:

- il “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” con il riconoscimento del Programma genetico della razza di nuova costituzione “*Nero di Lomellina*”;
- le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” per tener conto del riconoscimento della razza di nuova costituzione con l’approvazione, tra l’altro, dello standard di razza e delle denominazioni alternative o locali: Nero di Cavour, Nero di Piemonte, Nero



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- piemontese;
- le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” con l’adeguamento del “Quadro È con i requisiti per iscrizione dei maschi in selezione per correggere un errore nella precedente stesura utilizzando gli stessi criteri utilizzati per le femmine;
 - il “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” con alcune modifiche relative all’ammissione alle prove dei gruppi figli di “madri selezionate” per poter disporre di candidati all’abilitazione alla Fecondazione artificiale;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 23.1.2020, sono meritevoli di essere accolte;

RITENUTO necessario apportare alcune correzioni formali ai testi dei disciplinari sopra citati;

CONSIDERATO che il “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*”, le “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” e il “*disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, così come rimodulati, per tener conto delle suddette modifiche, rappresentano nel loro insieme il programma genetico delle razze suine iscritte o registrate al libro genealogico e risultano rispondere alle finalità di conservazione e di miglioramento genetico di dette razze suinicole in linea con la nuova normativa sopra richiamata;

DECRETA:

Articolo unico – E’ approvato il nuovo programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3), i cui testi sono parte integrante del presente decreto.

Il Direttore Generale
Emilio Gatto

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il Decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132, e, in particolare, l'articolo 1, comma 16, il quale statuisce che la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" sostituisce ad ogni effetto la denominazione "Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo";

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, così come modificato con DPCM 24 marzo 2020 n. 53, recante "Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132" registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 2020 al n. 89;

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale";

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla "disciplina della riproduzione animale in attuazione dell'ar.15 della legge 28.7.2016, n.154" che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO, in particolare, l'art. 13, comma 3 del citato decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 il quale stabilisce, tra l'altro, che i libri genealogici e i registri anagrafici già approvati alla data dell'entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 52/2018, sono considerati programmi genetici approvati ai sensi del regolamento (UE) n.2016/1012;

VISTO il D.M. n. 12222 del 2.4.2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del programma genetico delle razze suine iscritte o registrate al libro genealogico, costituito dal "*Disciplinare del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*", dalle "*Norme tecniche del disciplinare*" e dal "*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*", attualmente in vigore;

VISTA la nota n.2088 del 30.11.2020 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, ha chiesto l'approvazione di alcune modifiche alle "*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*", in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale (CTC) nella riunione del 20.11.2020;

VISTO, in particolare, il verbale della Commissione Tecnica Centrale del 20.11.2020 dal quale si rileva che le modifiche apportate alle "*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*" riguardano la modalità di identificazione dei suini riportate al Capitolo VII;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 20.11.2020, sono meritevoli di essere accolte;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9364673 del 09/12/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTA la Direttiva Dipartimentale emanata con nota n. 9308119 dell'11.11.2020 con la quale, nella fase transitoria necessaria alla nomina del Direttore Generale dello Sviluppo Rurale, vengono fornite le istruzioni operative necessarie ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa;

DECRETA:

Articolo unico – Il “*Capitolo VII*” dell’Allegato 2 delle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” facenti parte integrante del programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico approvato con decreto ministeriale n. 12222 del 2.4.2020, è così sostituito:

**“CAPITOLO VII
Identificazione dei suini**

Razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico

L'identificazione viene effettuata mediante tatuaggio sulla faccia esterna del padiglione auricolare destro. Nelle razze con padiglione auricolare pigmentato è ammesso il tatuaggio sulla faccia interna del padiglione auricolare destro.

L'identificazione deve essere effettuata entro il 28° giorno di età.

Il tatuaggio è composto da otto caratteri alfanumerici, secondo le seguenti modalità:

- tre alfabetici che costituiscono il codice dell'allevamento assegnato dall'UC, scelto su una terna proposta dall'allevatore
- cinque numerici che costituiscono il numero progressivo entro allevamento.

Il tatuaggio può essere effettuato con tenaglia rotativa autoavanzante con caratteri fissi e mobili disposti su una fila o con tenaglia con otto caratteri fissi disposti su due file.

La dimensione dei caratteri è compresa tra minimo 7 mm e massimo 10 mm.

In occasione del tatuaggio dei suinetti possono essere applicate sul padiglione auricolare sinistro marche biotiche-elettroniche, predisposte dall'Ufficio Centrale.

L'identificativo della marca è composto da un codice numerico di 15 cifre così distinto:

- le prime 3 cifre identificano il codice produttore
- le restanti 12 cifre identificano il progressivo univoco della marca

Le scrofe prive di genealogia da registrare nella Sezione supplementare transitoria sono identificate mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica predisposta dall'Ufficio Centrale. L'identificativo riportato su entrambe le marche è univoco ed è composto da otto caratteri alfanumerici: due alfabetici ST e sei numerici che costituiscono il numero progressivo. I riproduttori provenienti da Libri genealogici ufficiali di Paesi UE o da Libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti mantengono l'identificazione originale.

Razze sottoposte a programmi di conservazione

L'identificazione dei suini viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica predisposta dall'Ufficio Centrale.

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9364673 del 09/12/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

La marca è costituita da due dischi di colore giallo con un diametro di mm. 28. Sulla faccia esterna del disco “maschio” sono riportati in nero il marchio ANAS ed un numero progressivo di 6 caratteri. Le due marche applicate ad ogni soggetto riportano lo stesso numero.

L’identificazione deve essere effettuata entro il 45° giorno di età.

Le marche applicate ai suini da registrare nella Sezione supplementare anagrafica, ove prevista, devono essere parzialmente tagliate nella parte che non riporta il numero.

I riproduttori provenienti da Libri genealogici ufficiali di Paesi UE o da Libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti mantengono l’identificazione originale”

IL CAPO DIPARTIMENTO
Giuseppe Blasi

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi
degli art. 21 e 24 del D Lgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.9364673 del 09/12/2020



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8.6.2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11.5.2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15.1.1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2.4.2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3);

VISTA la nota n.886 del 30.5.2022 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS) che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche agli artt.5 e 11 del “*disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 19.5.2002;

VISTO, in particolare, il verbale della Commissione Tecnica Centrale del 19.5.2002 dal quale si rileva che le modifiche del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” riscrivono l’art.5 con la ridefinizione del gruppo di fratelli pieni da sottoporre a valutazione presso il Centro genetico e l’art.11 con l’eliminazione, tra le misure da effettuare al macello, del peso a caldo delle spalle; misura quest’ultima non utile ai fini dalle valutazioni genetiche;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla CTC nella riunione del 19.5.2022, sono meritevoli di essere accolte;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2019, n. 179, concernente: “Regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, a norma dell’articolo 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132”, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 marzo 2020, n. 53;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l’individuazione degli uffici dirigenziali non generali;

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0274410 del 17/06/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

VISTA la Direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 24 febbraio 2022, n. 90017, sull'azione amministrativa e la gestione per l'anno 2022, registrata dalla Corte dei conti in data 1° aprile 2022 al n. 237;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 24 marzo 2022 n. 138295, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022 al n. 263;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 1° aprile 2022, n. 151082, recante l'attribuzione degli obiettivi operativi ai Dirigenti e le risorse finanziarie e umane assegnate per la loro realizzazione, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 4 aprile 2022, al n. 264;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA:

Articolo 1 – L'art.5 del *“Disciplinare per le prove in stazione della specie suina”* del programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, dell'Allegato 3 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2.4.2020, è così sostituito:

“Art. 5

Il riproduttore maschio da valutare, già munito del tatuaggio di cui all'art. 15 del Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina, è individuato all'interno della covata come il migliore per peso e conformazione, viene contrassegnato, da parte dei funzionari incaricati del ritiro dei soggetti, con modalità stabilite dall'Ufficio centrale (UC) in modo da garantire la sua identificazione fino al termine della prova dei fratelli. Il maschio così contrassegnato viene mantenuto nell'allevamento d'origine almeno fino a detto termine. In deroga, l'ANAS può ritirare anche i maschi interi per allevarli presso proprie strutture fino al termine della prova dei fratelli.

Le misure di cui all'art. 4 vengono rilevate per le razze Large White italiana e Landrace italiana sul secondo miglior maschio della covata, che deve essere preventivamente castrato a cura dell'allevatore, e sulla miglior femmina della covata”

Articolo 2 – L'art.11 del *“Disciplinare per le prove in stazione della specie suina”* del programma genetico delle razze della specie suina iscritte o registrate al libro genealogico, dell'Allegato 3 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2.4.2020, è così sostituito:

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0274410 del 17/06/2022



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE ED INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII - Valorizzazione biodiversità animale

“Art. 11

Dopo la macellazione vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso della carcassa a caldo;
- pesi delle singole cosce a caldo;
- peso complessivo delle coppe con osso e delle lombate entrambe a caldo;
- spessore del lardo misurato sulla mezzena a livello della parte mediale del muscolo gluteo medio.

Dopo la consegna delle cosce al prosciuttificio vengono rilevate le seguenti informazioni:

- peso delle singole cosce prima della salatura e al termine della fase di prima salatura;
- estensione del Grasso Intermuscolare Visibile (G.I.V) sul piano di sezionamento delle cosce”

IL DIRETTORE GENERALE
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

MIPAAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0274410 del 17/06/2022



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina costituito dal “Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina” (Allegato 1), dalle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina” (Allegato 2) e dal “Disciplinare per le prove in stazione della specie suina” (Allegato 3);

VISTO il D.M. n.9364673 del 9 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “Capitolo VII” delle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina” dell’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 con il quale modificato l’allegato 3 “Disciplinare per le prove in stazione della specie suina” del programma genetico approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTA la nota n. 1897 del 9 ottobre 2023 con la quale l’Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche agli artt.2 e 16 del “Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina” e del “CAPITOLO VII - Identificazione suini” delle “Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 29 settembre 2003;

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 29 settembre 2003, risultano meritevoli di accoglimento in quanto rendono il disciplinare e le Norme tecniche più coerenti con quanto stabilito dall’art.8 del Regolamento (UE) n.2016/1012 nonché garantiscono una più ottimale gestione dell’identificazione dei suini al fine di adeguarsi alle nuove disposizioni che discendono dall’entrata in vigore di alcuni importanti aggiornamenti dei disciplinari dei prosciutti DOP di Parma e San Daniele e del nuovo Manuale operativo per la identificazione e registrazione degli operatori, stabilimenti e animali, emanato dal Ministero della salute con D.M. 7 marzo 2023, in attuazione del D.lgs.n.134/2022 di recepimento del Regolamento UE 2016/429 e del Regolamento di esecuzione UE 2021/520. Infine, è stato eliminato il programma genetico della razza *Spot* in quanto, da qualche anno, non risultano allevamenti e riproduttori iscritti;

CONSIDERATO che le modifiche proposte nel loro insieme, risultano in linea con la normativa vigente e rispondenti alle finalità di conservazione e miglioramento dei programmi genetici della specie suina;

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni e integrazioni, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

VISTO il D.P.C.M. del 5 dicembre 2019, n. 179 recante "Regolamento di riorganizzazione del "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste" così come modificato da ultimo dal D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTO l'art.3 del Decreto-legge 11 novembre 2022 n. 173 convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri", con il quale "Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali" assume la denominazione di "Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste";

VISTO il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 4 dicembre 2020 n. 9361300, registrato dalla Corte dei Conti in data 11 gennaio 2021, reg. n.14, recante l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali così come modificato dal Decreto n. 477058 del 13 settembre 2023 adottato in attuazione del D.P.C.M. dell'11 aprile 2023 n. 72;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 20 gennaio 2023, n. 29419, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2023, registrata dalla Corte dei Conti in data 22 febbraio 2023 al n. 212;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale del 27 gennaio 2023 n.42502, registrata all'Ufficio Centrale di Bilancio il 30 gennaio 2023 al n.1423, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale, rientranti nella competenza del Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale n. 54082 del 2 febbraio 2023, registrata all'UCB in data 28 febbraio 2023 al n. 124, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno 2023;

VISTO il DPCM del 4 gennaio 2021, registrato dalla Corte dei conti il 19 gennaio 2021 al n.41, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla dott.ssa Simona Angelini;

DECRETA

Articolo 1 – L'art.2 del "*Disciplinare per l'attuazione dei programmi genetici della specie suina*" del programma genetico delle razze della specie suina, dell'*Allegato 1* del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

"Art. 2

I programmi genetici di razza operano su tutto il territorio della Repubblica Italiana.

Essi perseguono uno o più dei seguenti scopi: miglioramento della razza, conservazione della razza, creazione e ricostituzione di una razza.

Attualmente sono attivi i seguenti programmi genetici:

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

- a) per le razze: Large White italiana, Landrace italiana e Duroc italiana, con finalità di miglioramento della razza;
- b) per le razze: Apulo Calabrese, Casertana, Cinta senese, Mora romagnola, Nero siciliano, Sarda e Pietrain con finalità di conservazione della razza;
- c) per le razze: Nero di Parma e Nero di Lomellina con finalità di ricostituzione della razza.

Prevvia delibera della Commissione tecnica centrale, di cui al successivo art. 5, potranno essere istituiti programmi genetici per altre razze o soppressi quelli già esistenti.

Se esistenti, eventuali denominazioni alternative o locali delle razze autoctone, di cui alla lett. b) e delle razze ricostituite, di cui alla lettera c) sono riportate in un elenco approvato dalla Commissione tecnica centrale e riportato nelle Norme tecniche di cui all'art. 23.”

Articolo 2 – L’art.16 del “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” del programma genetico delle razze della specie suina, dell’*Allegato 1* del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

“Art. 16

Per l’attuazione dei programmi genetici sono previsti i seguenti documenti che possono essere realizzati anche in formato elettronico:

- 1) albo allevamenti che partecipano a ciascun programma genetico;
- 2) elenco soggetti iscritti alla Sezione principale, Classe base, distinti per razza;
- 3) elenco scrofe iscritte alla Sezione principale, Classe Femmine in selezione, distinte per razza;
- 4) elenco scrofe “Madri selezionate, distinte per razza;
- 5) elenco verri iscritti alla Sezione principale, Classe Maschi in selezione, distinti per razza;
- 6) elenco verri classe I.A. selezione, distinti per razza;
- 7) elenco verri classe I.A. diffusione, distinti per razza;
- 8) certificato zootecnico per i riproduttori iscritti alla sezione principale e alla sezione supplementare e le femmine nate in Italia iscritte alla sezione specifica con un genitore iscritto alla sezione principale;
- 9) attestato appartenenza alla razza per i suini registrati nella sezione supplementare anagrafica.

I documenti di cui ai punti 1), 2), 3) 4), 5), 6) e 7) sono predisposti dall'UC per ogni allevamento iscritto e sono resi disponibili per via telematica.

Il certificato di cui al punto 8) e l’attestato di cui al punto 9) sono rilasciati dall'UC e forniti agli allevatori che ne facciano richiesta in formato cartaceo o in formato elettronico firmato digitalmente.”

Articolo 3 – il *CAPITOLO VII - Identificazione suini* delle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” del programma genetico delle razze della specie suina, dell’*Allegato 2* del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020, è così sostituito:

“CAPITOLO VII Identificazione suini

Suini riproduttori allevamenti stabulati



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E INTERNAZIONALI E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

L'identificazione viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore giallo, predisposta dall'Ufficio Centrale. Sulla faccia esterna della marca sono riportati in nero il marchio ANAS, il codice alfabetico IT ed un identificativo composto da una lettera e da un numero progressivo di 11 caratteri.

L'identificazione deve essere effettuata entro il 28° giorno di età.

Suini riproduttori allevamenti semibradi

In applicazione delle norme vigenti dell'anagrafe suina l'identificazione dei suini destinati alla riproduzione degli allevamenti semibradi viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore salmone, predisposta dall'Ufficio Centrale.

Sulla faccia esterna della marca sono riportati in nero il marchio ANAS, il codice alfabetico IT, il numero 275 ed un numero progressivo di 9 caratteri. L'identificazione deve essere effettuata entro il 70° giorno di età.

Suini riproduttori esteri

I riproduttori provenienti da Libri genealogici ufficiali di Paesi UE o da Libri genealogici di Paesi terzi ufficialmente riconosciuti mantengono l'identificazione originale.

Suini Sezione supplementare anagrafica

L'identificazione viene effettuata mediante l'applicazione su entrambi i padiglioni auricolari di una marca in plastica di colore giallo predisposta dall'Ufficio Centrale. L'identificativo è composto dal codice alfabetico SA e da un numero progressivo di 8 caratteri.

L'identificazione deve essere effettuata entro il 70° giorno di età.”

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

MASAF - DISR 07 - Prot. Interno N.0591215 del 24/10/2023



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3);

VISTO il D.M. n.9364673 del 9 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “Capitolo VII” delle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” dell’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 con il quale è stato modificato l’allegato 3 “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” del programma genetico approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n 0591215 del 24 ottobre 2023 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell’art.2 del “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” del programma genetico delle razze della specie suina, dell’Allegato 1 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTA la nota n. 1086 del 2 luglio 2024 con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina, ha chiesto l’approvazione della modifica all’art.12 e la riformulazione dell’art.13 del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024;

CONSIDERATO che la suddetta modifica all’art.12 così come motivata e approvata dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024, risulta meritevole di accoglimento in quanto la notevole mole di dati a disposizione dell’ANAS consente di ammettere alla inseminazione artificiale anche i verri il cui gruppo in prova (SIB Test) non termina interamente la prova per morte o perché scartati, garantendo comunque una buona attendibilità dell’indice genetico della prova in stazione;

CONSIDERATO che la riformulazione dell’art.13, così come motivata e approvata dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 18 giugno 2024, risulta meritevole di accoglimento in quanto trattasi di una semplice riformulazione al fine di rendere il testo maggiormente comprensibile, definendo in maniera esplicita e di immediato riscontro che i verri candidati alla



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

inseminazione artificiale, figli di entrambi i genitori non portatori dell'allele dell'ipertermia maligna, non sono sottoposti alla verifica del genotipo per questa sindrome;

CONSIDERATO che la modifica dell'art.12 e la riformulazione dell'art.13 proposte nel loro insieme, risultano in linea con la normativa vigente e rispondenti alle finalità di conservazione e miglioramento dei programmi genetici della specie suina;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, registrata dalla Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 9 febbraio 2024, n. 64727, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio il 7 marzo 2024 al n. 168, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore generale dello sviluppo rurale del 5 marzo 2024 n. 108781, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 aprile 2024 al n. 260, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi;

VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

DECRETA

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del "Disciplinare per le prove in stazione della specie suina", allegato al presente decreto, del programma genetico della specie suina approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 e già modificato con D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 .

Il Direttore Generale
Simona Angelini

Documento informatico sottoscritto
con firma elettronica digitale ai sensi degli
artt. 21 e 24 del D. Lgs n. 82/2005

 Sveva Davanzo
MASAF
11.07.2024
14:48:43
GMT+01:00

 Simona
Angelini
MIPAAF
12.07.2024
15:01:38
GMT+01:00



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE
DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE
DISR VII

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il Regolamento (UE) n.2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica il regolamento (UE) n.652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 2018, n. 52 sulla “disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’ar.15 della legge 28.7.2016, n.154” che abroga la precedente legge 15 gennaio 1991, n. 30 sulla riproduzione animale;

VISTO il D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 con il quale è stato approvato il programma genetico, attualmente vigente, delle razze della specie suina costituito dal “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” (Allegato 1), dalle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” (Allegato 2) e dal “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” (Allegato 3);

VISTO il D.M. n.9364673 del 9 dicembre 2020 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “Capitolo VII” delle “*Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina*” dell’Allegato 2 del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022 con il quale è stato modificato allegato 3 “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” del programma genetico approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n 0591215 del 24 ottobre 2023 con il quale è stato approvato il nuovo testo dell’art.2 del “*Disciplinare per l’attuazione dei programmi genetici della specie suina*” del programma genetico delle razze della specie suina, dell’*Allegato 1* del decreto ministeriale n. 0012222 del 2 aprile 2020;

VISTO il D.M. n 0315979 del 16 luglio 2024 con il quale è stato approvato il nuovo testo del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” del programma genetico della specie suina, dell’*Allegato 3* del D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 e già modificato con D.M. n. 0274410 del 17 giugno 2022;

VISTA le note n. 1382 e n. 1383 del 20 novembre 2025, con la quale l'Associazione Nazionale Allevatori Suini (ANAS), che gestisce il programma genetico delle razze della specie suina, ha chiesto l’approvazione di alcune modifiche del “*QUADRO E: Razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico*” delle Norme tecniche e dell’art.12 del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*”, in conformità di quanto deliberato dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 14 novembre 2025.

CONSIDERATO che le suddette modifiche, così come motivate e approvate dalla Commissione Tecnica Centrale nella riunione del 14 novembre 2025, risultano meritevoli di accoglimento in quanto si corregge un refuso all’art. 12 del “*Disciplinare per le prove in stazione della specie suina*” e si rende, con la modifica del “*Quadro E*” delle Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina, più incisiva la selezione delle razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico consentendo di eliminare riproduttori di scarso valore genetico;



Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste

DIPARTIMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE E DELLO SVILUPPO RURALE

DIREZIONE GENERALE DELLO SVILUPPO RURALE

DISR VII

CONSIDERATO che le modifiche proposte nel loro insieme, risultano in linea con la normativa vigente e rispondenti alle finalità di conservazione e miglioramento dei programmi genetici della specie suina;

VISTO il D.P.C.M. 16 ottobre 2023, n. 178, inerente Regolamento recante la riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.285 del 6 dicembre 2023;

VISTO il Decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative competenze, registrato dalla Corte dei Conti in data 23 febbraio 2024 al n. 288;

VISTA la Direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 29 gennaio 2025, n.38839, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, registrata dalla Corte dei Conti in data 16 febbraio 2025 al n. 193;

VISTA la Direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale del 4 marzo 2025, n. 100435, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 11 marzo 2025 al numero 219, con la quale, per l'attuazione degli obiettivi strategici definiti dal Ministro nella direttiva generale e rientranti nella competenza del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo rurale, sono stati attribuiti ai titolari delle direzioni generali gli obiettivi operativi e quantificate le relative risorse finanziarie;

VISTA la Direttiva del Direttore Generale dello sviluppo rurale dell'11 marzo 2025, n. 110850, registrata dall'Ufficio Centrale di Bilancio in data 12 marzo 2025 al numero 221, recante gli indirizzi generali sull'attività amministrativa e sulla gestione per l'anno 2025, con la quale sono attribuiti ai Dirigenti, titolari degli uffici dirigenziali di livello non generale della Direzione Generale dello sviluppo rurale, gli obiettivi operativi e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione;


VISTO il D.P.C.M. 7 febbraio 2024, recante il conferimento dell'incarico di Direttore Generale dello sviluppo rurale alla Dott.ssa Simona Angelini, registrato dalla Corte dei Conti al n. 320 il 6 marzo 2024;

DECRETA

Articolo 1 – E' approvato il nuovo testo del "QUADRO E: Razze sottoposte a programmi di miglioramento genetico" delle "Norme tecniche del libro genealogico e del registro anagrafico della specie suina" (Allegato 2) approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 e già modificato con Decreto ministeriale n.9364673 del 9 dicembre 2020, come riportato nell'Allegato A al presente decreto.

Articolo 2 – E' approvato il nuovo testo dell'art.12 del "Disciplinare per le prove in stazione della specie suina" (Allegato 3) approvato con D.M. n. 0012222 del 2 aprile 2020 e già modificato con Decreti ministeriali n. 0274410 del 17 giugno 2022 e n 0315979 del 16 luglio 2024, come riportato nell'Allegato B al presente decreto.

Il Direttore Generale
Simona Angelini



Simona
Angelini
MIPAAF
03.12.2025
18:38:45
GMT+01:00